



Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. **EXA GROUP SRL**
exagroup@pec.net

ARPA PUGLIA
Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria (CRA)
SEDE

OGGETTO: EXA GROUP S.r.l. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo ad un impianto di recupero e smaltimento rifiuti ubicato in zona industriale di Galatone (LE) alla Via Lecce 108. Indizione Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n. 152/2006 per il giorno 28/04/2026 - Valutazione tecnica

Rif. Nota Provincia di Lecce prot. n. 15818 del 20/03/2026 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 18790.

Con riferimento al procedimento in oggetto identificato, analizzata la documentazione integrativa prodotta dal Proponente nel mese di febbraio 2026 e pubblicata sul Portale di codesta Provincia di Lecce¹ in risposta alle richieste della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/12/2025 nonché al parere ARPA Puglia prot. n. 76246/2025, si rappresentano nel seguito le valutazioni di competenza su quanto prodotto, rispettando il medesimo ordine alfa/numerico delle richieste formulate nella precedente valutazione².

--- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ---

Nel confermare quanto già espresso nei pareri ARPA Puglia prot. n. 85626/2024 e 76246/2025 e rimandare ogni valutazione sulla pubblica utilità/necessità di codesto impianto nel contesto territoriale di riferimento all'Autorità Competente, analizzate le integrazioni prodotte in ultimo dal proponente, che comprendono altresì un parere legale (a firma dell'Avv. *Gianpaolo Sechi*), si rappresenta quanto segue.

Si ripropongono alcuni passi del citato parere legale: *"Nella valutazione dell'istanza [...] non deve essere valutata l'utilità dell'iniziativa, bensì gli elementi indicati dall'art. 22 del Decreto in combinato disposto con l'allegato VII alla parte seconda dello stesso, ove non si rinviene la valutabilità della "utilità" del progetto. Al contrario, la legge stabilisce che proprio la "pubblica utilità" del progetto consegua non già ad una*

¹ cfr. nota Provincia di Lecce prot. n. 13375/2026 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 15945/2026

² parere ARPA Puglia prot. n. 76246 del 18/12/2025

preventiva e asettica valutazione dello stesso, bensì all'approvazione progettuale, come stabilito dall'art. 208 comma 6 del Decreto. Tanto significa che il legislatore ha condizionato l'approvazione del progetto alla valutazione dello stesso non già sulla base del parametro "l'attività è già svolta da altri o meno", disponendo che la pubblica utilità consegua indefettibilmente all'approvazione progettuale, senza poter operare preventivi apprezzamenti che finirebbero per essere privi di significato (quando una attività è utile? Solo quando nessuno già la svolge? Quando viene svolta a costi e tariffe inferiori a quelle già praticate da altri? Quanto dovrebbe essere limitata la possibilità che taluno svolga una attività analoga a quella di altri per poterne far discendere l'utilità? In che modo la valutazione dell'utilità dovrebbe essere condotta, in riferimento alla convenienza tariffaria?). [...] E ancora, Arpa sembra voler valorizzare il principio di prossimità senza applicare quello di rango costituzionale della libera concorrenza (art. 41 Cost.), ritenuto prevalente dalla giurisprudenza (ex plurimis Consiglio di Stato 31 luglio 2023, n. 7412), secondo cui finanche nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla individuazione del gestore di rifiuti il principio della libera concorrenza prevale su quello di prossimità".

Riguardo all'assunto secondo cui la "pubblica utilità" non sarebbe soggetta a valutazione preventiva si osserva che la saturazione (anche potenziale) del contesto territoriale è un elemento da soppesare in sede istruttoria. Tra l'altro, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del progetto costituisce, "ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". Ne consegue che tale qualifica non è un effetto automatico, ma il risultato di un'istruttoria che deve accertare la sussistenza dell'interesse pubblico e la compatibilità ambientale, preliminarmente al rilascio del titolo.

La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di verificare che l'iniziativa privata sia coerente con l'**utilità sociale**, come imposto dall'art. 41, comma 2, della Costituzione. La valutazione della pubblica utilità non è un'opzione facoltativa ma un presupposto istruttorio indefettibile; l'iniziativa imprenditoriale non gode di una tutela assoluta, ma deve armonizzarsi con la pianificazione territoriale e il principio di tutela ambientale (art. 9 della Costituzione), che impone di verificare l'effettiva utilità collettiva dell'impianto rispetto all'offerta già esistente e agli impatti sul territorio di riferimento.

L'assunto secondo cui l'esistenza di impianti analoghi nel territorio sarebbe "*priva di pregio*" contrasterebbe inoltre con ogni sistema di pianificazione regionale o provinciale che fissa invece i criteri per il dimensionamento degli impianti sulla base del **fabbisogno residuo**. L'autorizzazione di un impianto di gestione rifiuti (soprattutto per operazioni di sola messa in riserva R13 o deposito preliminare D15) in un territorio già potenzialmente saturo non risponde a un criterio di efficienza, ma rischia di generare un inutile aggravio di impatti ambientali e di traffico veicolare, violando il principio di sostenibilità ambientale. Il **principio di Prossimità** (art. 182-bis T.U.A.) inoltre impone che il sistema di gestione dei rifiuti sia gestito minimizzando i trasporti e gli impatti correlati. Non considerare in fase autorizzativa la capacità già presente sul territorio potrebbe significare incentivare flussi di rifiuti extra-territoriali per mere logiche di profitto privato, svuotando di significato la pianificazione pubblica e la tutela del territorio.

Si ribadisce pertanto che la pubblica utilità, segnatamente nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale quale la fattispecie procedimentale in essere (PAUR ex art. 27 bis del T.U.A.), è un onere istruttorio preventivo e non un atto postumo; la valutazione del fabbisogno territoriale infine riveste legittimità e assume carattere di necessità per garantire una ottimale gestione del territorio di riferimento.

Punto 5 riportato nel parere ARPA prot. n. 76246/2025:

Per quanto concerne le componenti ambientali "*Emissioni in Atmosfera, Rumore e Vibrazioni e Radiazioni ionizzanti*" si rappresenta che:



- relativamente alla componente **“Emissioni in Atmosfera”** il Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia ha svolto le valutazioni di competenza alle quali si rimanda (**parere prot. n. 25025 del 21/04/2026** in allegato alla presente);
- per le matrici ambientali riguardanti **“Rumore e Vibrazioni”** e **“Radiazioni Ionizzanti”** si richiamano le valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 69190 del 17/11/2025 allegata al parere ARPA prot. n. 76246/2025 già agli atti di codesto procedimento.

--- PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ---

Punto 13 (Emissioni in atmosfera) riportato nel parere ARPA prot. n. 76246/2025:

Con parere prot. n. 76246/2025 ARPA ha rilevato che, il PMC rev. 2 di luglio 2025 trasmesso dal proponente risultava mancante di una serie di pagine nonché di tutte le planimetrie richiamate in allegato tra cui anche quella relativa alla ubicazione con indicazione georeferenziata dei punti di monitoraggio delle emissioni diffuse.

In esito a tale rilievo il proponente ha provveduto a rendere disponibile il suddetto PMC sempre in rev. 2 di luglio 2025 completo delle pagine mancanti.

Dall'analisi del citato elaborato si rileva che la planimetria richiamata in allegato 4 al § **“D- Piano di Monitoraggio Aria”** del citato PMC non risulta disponibile. **Si chiede al proponente di revisionare il PMC rendendolo completo degli elaborati grafici in esso richiamati.**

Si rimette per il prosieguo.

ALL. 1 - Parere del Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia prot. n. 25025 del 21/04/2026;

I funzionari incaricati

dott. *Ivan Polo*

dott. *Carlo Rossetti*

Il Dirigente della UOS Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali

dott. Geol. Oronzo Simone

Tit.: 2.2.3

Categoria: Pareri

Fasc.: N.134/2024 «GALATONE - EXA GROUP - PAUR»

Codice prest. PAUR_002